

# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 dicembre 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85091

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1992, n. 38.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1991. Pag. 1

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1992, n. 39.

Integrazione alla legge regionale 16 aprile 1992, n. 22 - Bilancio di previsione 1992 dei parchi e delle riserve naturali: Alta Valsesia, della Bessa, Sacro Monte di Ghiffa e Sacro Monte di Varallo. Sostituzione bilancio di previsione 1992 dell'I.R.E.S. e del parco naturale della Val Tronca . . . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1992, n. 40.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 40: «Disciplina delle rivendite di giornali e riviste». Pag. 2

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1992, n. 41.

Istituzione nel bilancio regionale di un fondo per l'avvio ed il sostegno di iniziative previste da regolamenti o direttive comunitarie . . . . . Pag. 4

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1992, n. 7.

Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni . . . . . Pag. 5

#### Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1992, n. 27.

Istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale . . . . . Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 9 luglio 1992, n. 28.

Assunzione di compiti in materia dell'alimentazione e passaggio dei beni del soppresso ispettorato provinciale dell'alimentazione. Pag. 13

LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1992, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, e alla legge provinciale 17 agosto 1979, n. 13. Pag. 13

LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30.

Nuove norme sulla gestione delle unità sanitarie locali. Pag. 14

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1992, n. 38.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 33 del 12 agosto 1992)

(Omissis).

**LEGGE REGIONALE 10 agosto 1992, n. 39.**

**Integrazione alla legge regionale 16 aprile 1992, n. 22 - Bilancio di previsione 1992 dei parchi e delle riserve naturali: Alta Valsesia, della Bessa, Sacro Monte di Ghiffa e Sacro Monte di Varallo. Sostituzione bilancio di previsione 1992 dell'I.R.E.S. e del parco naturale della Val Troncea.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 34 del 19 agosto 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ad integrazione dell'art. 36 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 22, sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1992 dei seguenti enti:

- Parco naturale dell'Alta Valsesia;
- Riserva naturale speciale della Bessa;
- Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Ghiffa;
- Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo.

Art. 2.

1. Sono approvati, nei testi allegati sostitutivi di quelli approvati all'art. 36 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 22, i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1992 dei seguenti enti:

- Istituto di Ricerche Economico Sociale del Piemonte (I.R.E.S.);
- Parco naturale della Val Troncea.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 10 agosto 1992

BRIZIO

*La presente legge verrà anche pubblicata, con tutti gli allegati, in un supplemento speciale al Bollettino ufficiale n. 36 del 2 settembre 1992.*

92R0804

**LEGGE REGIONALE 25 agosto 1992, n. 40.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 40: «Disciplina delle rivendite di giornali e riviste».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 36 del 2 settembre 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 1 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, le parole «delle rivendite di giornali e riviste» sono sostituite da «per le rivendite di giornali e riviste».

Art. 2.

1. L'art. 3 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, è così sostituito:

«Art. 3.

*Piani comunali di localizzazione*

I comuni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di modifica, approvano un piano di localizzazione ottimale dei punti di vendita di quotidiani e periodici, previa consultazione delle associazioni degli editori, dei distributori e delle organizzazioni sindacali dei rivenditori, più rappresentative a livello nazionale, nonché di altre categorie interessate che ne facciano richiesta.

Qualora i comuni non adempiano a quanto previsto al comma precedente entro i termini indicati, è fatto divieto ai sindaci di rilasciare le autorizzazioni di cui al successivo art. 6.

I comuni inviano copia del piano approvato alla giunta regionale.

Il piano viene aggiornato, con la stessa metodologia, qualora sia necessario per adeguarlo a sopraggiunte e sostanziali modifiche della situazione normativa o distributiva della rete.

Per l'approvazione dei piani, nonché per i ricorsi, si applica quanto previsto dall'art. 20 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (artt. 30 e seguenti).».

Art. 3.

1. Al primo comma, lett. a), dell'art. 4 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, le parole «centri-storici» e «semi periferie» sono sostituite da «centri storici» e «semiperiferie».

2. Al primo comma, lett. b), dell'art. 4 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, sono soppresse le parole «presente, ovvero».

3. Al primo comma, lett. c), dell'art. 4 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, le parole «con evidenza per» e «localizzazioni» sono sostituite da «evidenziando» e «aperture».

Art. 4.

1. Al primo comma, lett. a), dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, dopo la parola «caratteristiche» sono aggiunte le parole «urbanistiche».

2. Il primo comma, lett. c), dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, è sostituito dal seguente:

«c) individua gli esercizi della grande distribuzione, le librerie e le rivendite di tabacchi all'interno dei quali può essere autorizzata la vendita di quotidiani e periodici».

3. Il primo comma, lett. d), dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, è così sostituito:

«d) indica, ai fini del rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale, il numero e la localizzazione dei punti di vendita destinati ad assorbire la domanda aggiuntiva, determinata da rilevanti flussi di popolazione non residente, con particolare riguardo alle correnti turistiche stagionali risultanti dalle rilevazioni di cui al precedente art. 4, lett. b)».

4. Il primo comma, lett. e), dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, è così sostituito:

«e) definisce i criteri per il rilascio di autorizzazioni per la vendita automatica, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e dell'esistenza di altri punti di vendita».

5. Il primo comma, lett. f), dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, è così sostituito:

«f) definisce i criteri in base ai quali si consente la vendita di quotidiani e periodici in ospedali, caserme, carceri e altre strutture similari, effettuata da rivenditori muniti di autorizzazione per l'esercizio della attività di rivendita di quotidiani e periodici in sede fissa, favorendo, ove necessario, il titolare della rivendita più prossima, e previo accordo da stipularsi con gli enti interessati».

6. Il primo comma, lett. g), dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, è così sostituito:

«g) stabilisce che, nel rilascio dell'autorizzazione e nel rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per nuove rivendite e per eventuale trasferimento di quelle esistenti, venga garantita la superficie più idonea per lo svolgimento dell'attività, compatibilmente alle possibilità di natura urbanistica dell'area interessata, ad altre esigenze di uso pubblico del suolo nonché, ove necessario, alle caratteristiche ambientali della zona».

7. All'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, dopo la lett. g), è aggiunto il seguente comma:

«Al fine di evitare casi di sovraddimensionamento della rete distributiva su singole zone, nella predisposizione del piano di localizzazione, il comune deve tenere conto anche di punti di vendita posti nei comuni limitrofi, qualora siano ubicati ad una distanza inferiore a metri duecento dal confine comunale.

A tal fine deve dare notizia ai comuni limitrofi dell'adozione del piano di locazione e del suo contenuto».

#### Art. 5.

1. L'art. 6 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 6.

##### *Autorizzazione amministrativa*

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di rivendita di quotidiani e periodici è rilasciata dal sindaco, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, in conformità al piano e tenuto conto delle priorità stabilite in leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

Fino a quando non sia operante il piano comunale, l'autorizzazione sarà rilasciata sulla base del disposto del successivo art. 14.

L'autorizzazione è necessaria per l'apertura di nuovi punti di vendita, per il trasferimento e per il subingresso nella titolarità dell'esercizio.

L'ampliamento delle rivendite di quotidiani e periodici esclusive deve essere comunicato al sindaco e non è subordinato ad autorizzazione, fatto salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, igienico sanitaria ed edilizia.

Copia delle autorizzazioni rilasciate ovvero degli atti di diniego corredati dalle motivazioni dovrà essere trasmessa alla giunta regionale.

L'autorizzazione per la rivendita di soli quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

L'esercizio dell'attività può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini sino al terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi. Tale affidamento è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendita in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editrici e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Il sindaco è tenuto a pronunciarsi con provvedimento motivato entro novanta giorni dalla data di presentazione di domanda di autorizzazione per nuova apertura, trasferimento o subingresso. Trascorsi ulteriori novanta giorni senza che il sindaco si sia pronunciato, la domanda si intende accolta, sempreché sussistano i requisiti di cui all'art. 8 e la conformità della stessa al piano.

I soggetti autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici a norma del presente articolo sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate».

#### Art. 6.

1. L'art. 7 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, è soppresso.

#### Art. 7.

1. Al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, dopo la parola «devono» sono aggiunte le parole «, se persone fisiche».

2. Il secondo ed il terzo comma della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, sono sostituiti dai seguenti:

«Le autorizzazioni alla rivendita di giornali e riviste sono rilasciate a persone giuridiche con il rispetto del solo requisito di cui al punto 1) del precedente comma.

La domanda di autorizzazione deve specificare il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti ed indicare l'esatta ubicazione dell'unità di vendita».

#### Art. 8.

1. Il primo comma, n. 1), dell'art. 9 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, è sostituito dal seguente:

«1) Domande presentate da soggetti cui sia stata affidata precedentemente la rivendita».

2. Il primo comma, n. 4), dell'art. 9 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, le parole «30 agosto 1971» sono sostituite da «4 agosto 1988, n. 375».

3. Al primo comma, n. 5), dell'art. 9 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, è soppressa la parola «con».

#### Art. 9.

1. All'art. 10 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, le parole «provato l'effettivo trapasso dell'esercizio» sono sostituite da «provata l'effettiva cessione dell'esercizio».

#### Art. 10.

1. Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, è soppresso.

#### Art. 11.

1. L'art. 12 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 12.

##### *Attività esenti dall'autorizzazione amministrativa*

Non è richiesta l'autorizzazione amministrativa per:

a) la rivendita, anche a mezzo di distributori automatici, di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati od associazioni;

b) la vendita ambulante di pubblicazioni di partito, sindacali o religiose, per le quali si ricorre all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, di quotidiani e periodici editi dalle medesime;

d) la vendita, anche a mezzo di distributori, automatici, di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e) la consegna porta a porta e la vendita ambulante da parte di editori, distributori e rivenditori;

f) l'attività di strillonaggio effettuata da incaricati dell'editore per la vendita promozionale di una sola testata, in ore e in luoghi prestabiliti, oggetto di apposite convenzioni da stipularsi tra le organizzazioni degli editori, dei rivenditori ed il comune competente per territorio;

g) la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, in alberghi, pensioni ed in altri complessi turistico ricettivi quando essa costituisca un servizio ai clienti.».

#### Art. 12.

1. L'art. 13 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, è così sostituito:

#### «Art. 13. Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni in materia di rivendite di quotidiani e periodici sono ricondotte, in quanto compatibili, a quelle previste dall'art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Le sanzioni amministrative sono applicate dal sindaco, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.».

#### Art. 13.

1. L'art. 14 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, è così sostituito:

#### «Art. 14. Norma transitoria

Fino all'approvazione dei piani comunali di localizzazione, da adottarsi entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge regionale di modifica, si osservano i seguenti criteri:

a) qualora, nel territorio di un comune, di una frazione di comune ovvero di una circoscrizione comunale non esistono punti di rivendita, il sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al precedente art. 5, lett. c);

b) nelle zone rurali, caratterizzate da particolare frazionamento degli insediamenti abitativi, e nelle zone montane, il sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione qualora non sia superato il rapporto di una rivendita ogni trecento famiglie e non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di quattrocento metri;

c) nelle aree urbane, con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti, il sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione qualora non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di quattrocento metri e non sia superato il rapporto di una rivendita ogni ottocento famiglie;

d) nelle aree urbane, con popolazione residente superiore a diecimila abitanti, il sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione qualora non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di quattrocento metri e non sia superato il rapporto di una rivendita ogni mille famiglie.

Ai fini del computo della distanza stradale suindicata, debbono essere considerati i punti di rivendita ubicati sia nel territorio comunale sia in quello di comuni limitrofi.

La mancata approvazione dei piani comunali di localizzazione, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, comporta il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni sino alla definitiva approvazione dei medesimi.».

#### Art. 14.

1. L'art. 15 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, è soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 25 agosto 1992

BRIZIO

92R0805

### LEGGE REGIONALE 25 agosto 1992, n. 41.

**Istituzione nel bilancio regionale di un fondo per l'avvio ed il sostegno di iniziative previste da regolamenti o direttive comunitarie.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 36 del 2 settembre 1992)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della regione Piemonte alla attuazione — in materie riservate alla propria competenza — degli interventi previsti dai regolamenti o dalle direttive della Comunità Europea, viene istituito nei bilanci regionali di previsione di ciascun esercizio finanziario uno specifico fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di approvazione o di variazione dei bilanci stessi.

2. L'utilizzazione dei finanziamenti disponibili sul capitolo di spesa corrispondente è condizionata dalla presentazione ed approvazione da parte della giunta regionale di appositi progetti di intervento.

3. Il coordinamento per la gestione delle iniziative è assicurato dal servizio C.E.E. della Presidenza della giunta regionale.

#### Art. 2.

1. In attuazione di quanto stabilito all'art. 1, viene istituito nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, apposito capitolo recante la denominazione: «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti e direttive C.E.E.».

2. Agli oneri di dotazione del capitolo per l'esercizio 1992 si provvederà in sede di definizione dell'assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.

3. In deroga alla legge regionale di contabilità è autorizzato provvedere, con deliberazione della giunta, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare somme dal fondo ed iscriverle in appositi nuovi capitoli o in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti.

4. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 25 agosto 1992

BRIZIO

92R0806

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1992, n. 7.

**Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 4 agosto 1992)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Capo I

#### PRINCIPI ORGANIZZATIVI E DELEGA DI FUNZIONI

##### Art. 1.

###### Finalità

1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, la Regione Trentino-Alto Adige interviene a sostegno della contribuzione previdenziale delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

##### Art. 2.

###### Delega delle funzioni amministrative

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previdenziali sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano che le esercitano con le stesse modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 concernente «Interventi in materia di previdenza integrativa».

2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con propri atti legislativi e regolamentari, a disciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni e quanto altro attiene all'esercizio delle funzioni delegate.

3. La Giunta regionale si sostituisce alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività o di violazione della presente legge.

4. Per gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative delegate con la presente legge è ammesso ricorso entro sessanta giorni alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale decide in via definitiva.

##### Art. 3.

###### Rapporti finanziari

1. Al fine di stabilire un raccordo per gli aspetti finanziari relativi alla gestione delegata della presente legge, le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Regione un programma finanziario annuale e triennale concernente gli oneri previsti per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 2.

2. La Giunta regionale, visto il programma finanziario annuale e triennale di cui al comma 1, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 concernente «Interventi in materia di previdenza integrativa», propone annualmente al Consiglio regionale l'ammontare del fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle due Province autonome ai sensi dell'articolo 2.

3. Con legge di bilancio viene approvato l'ammontare del fondo e alla ripartizione del medesimo provvede la Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 20.

4. Ai fini del riscontro del corretto utilizzo vincolato dei fondi regionali, le Province autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, il conto consuntivo della gestione riferito all'anno solare immediatamente precedente.

5. La liquidazione dei finanziamenti avviene in unica rata anticipata.

6. I finanziamenti non utilizzati nell'anno di riferimento sono restituiti alla Regione. Eventuali disavanzi di gestione troveranno opportuno ripiano nell'ambito della assegnazione finanziaria relativa all'anno successivo.

#### TITOLO II

#### INTERVENTI SPECIFICI

##### Capo I

#### CONTRIBUTO AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA DELL'INPS

##### Art. 4.

###### Finalità

1. Nei confronti delle persone casalinghe, iscritte agli Albi provinciali di cui alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 concernente «Interventi in materia di previdenza integrativa», le quali siano autorizzate ad effettuare i versamenti volontari nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, la Regione interviene a decorrere dal 1° gennaio 1992 con un contributo pari al sessanta per cento dell'importo del versamento volontario dovuto e comunque non superiore alla misura di quello previsto per il settore servizi domestici. In ogni caso deve rimanere a carico del richiedente almeno l'importo pari al contributo volontario previsto per il settore servizi domestici.

2. Il contributo previsto dal comma 1 viene corrisposto in proporzione ai versamenti volontari effettivamente pagati e fino al raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la pensione.

##### Art. 5.

###### Domanda

1. Per ottenere il contributo regionale di cui all'articolo 4, i soggetti interessati devono rivolgere domanda alla Provincia autonoma territorialmente competente, allegando la documentazione probatoria dell'avvenuto versamento del contributo trimestrale dovuto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.

2. La domanda e la relativa documentazione devono essere presentate entro due mesi dall'ultimo versamento e comunque non oltre il febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

##### Art. 6.

###### Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo regionale avviene in via posticipata in unica soluzione per ogni anno solare.

##### Capo II

#### CONTRIBUTO SUI VERSAMENTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI STAGIONALI

##### Art. 7.

###### Beneficiari

1. Ai lavoratori stagionali dei settori turistico ed agro-forestale, nonché a quelli individuati dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, che risultino iscritti alle liste di collocamento quali disoccupati, che siano cittadini residenti da almeno tre anni nella regione Trentino-Alto Adige, viene corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1992 un contributo regionale annuo sull'importo pagato all'INPS per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.

2. Il contributo spetta al lavoratore che nei dodici mesi antecedenti alla data della richiesta abbia effettuato almeno settantotto giornate lavorative alle dipendenze di datori di lavoro operanti nell'ambito del territorio regionale.

**Art. 8.**

*Misura del contributo*

1. Il contributo è pari al cinquanta per cento dell'importo effettivamente versato all'INPS dal lavoratore stagionale richiedente per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.

**Art. 9.**

*Documentazione richiesta*

1. Ai fini della concessione del contributo regionale di cui all'articolo 7, il lavoratore deve presentare alla Provincia autonoma territorialmente competente apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato dal quale risultino la cittadinanza e la residenza;
- b) dichiarazione del datore di lavoro attestante che l'interessato ha prestato lavoro subordinato ed il numero di giornate lavorative effettuate;
- c) copia del documento attestante l'iscrizione alle liste di collocamento, quale disoccupato;
- d) copia della ricevuta del versamento per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.

2. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal versamento dell'importo relativo al quarto trimestre dell'anno solare.

**Art. 10.**

*Erogazione del contributo*

1. L'erogazione del contributo regionale avviene in via posticipata in unica soluzione per ogni anno solare.

**Capo III**

**INTERVENTI DELLA REGIONE DI PREVIDENZA  
NEL CONFRONTI DEI LAVORATORI FRONTALIERI**

**Art. 11.**

*Beneficiari*

1. Gli interventi previsti dal presente Capo si applicano nei confronti dei lavoratori frontalieri italiani e lavoratori italiani occupati con contratto di lavoro stagionale in Svizzera e residenti nella Regione Trentino-Alto Adige fino a quando la relativa materia del trattamento ordinario e speciale di disoccupazione non sarà regolata diversamente con legge dello Stato.

**Art. 12.**

*Trattamento ordinario di disoccupazione*

1. In caso di esclusione della prestazione del trattamento ordinario di disoccupazione in base all'articolo 3 della legge 25 luglio 1975, n. 402, la relativa prestazione viene erogata a carico della Regione nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per le cause di risoluzione o costituzione del rapporto di lavoro diverse da quelle previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 25 luglio 1975, n. 402, il relativo trattamento ordinario di disoccupazione viene erogato a carico della Regione.

**Art. 13.**

*Trattamento speciale di disoccupazione*

1. Per il periodo 1° ottobre 1977-30 giugno 1987 il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228, viene erogato a carico della Regione qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

**Capo IV**

**INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI**

**Art. 14.**

*Finalità*

1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali, operanti in aziende che si trovino in condizioni particolarmente sfavorevoli, è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1992, un contributo regionale annuo sulla contribuzione previdenziale che gli stessi sono tenuti a versare ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 per l'assicurazione Invalidità - Vecchiaia - Superstiti (IVS).

2. Ai fini della presente legge, le condizioni particolarmente sfavorevoli di singole aziende o di zone specifiche del territorio sono quelle emergenti dalla regolamentazione emanata in materia rispettivamente dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

**Art. 15.**

*Misura del contributo*

1. Il contributo regionale ammonta al cinquanta per cento dell'importo versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233.

2. L'entità del contributo potrà essere rideterminata dalla Giunta regionale in seguito all'eventuale variazione dei criteri di cui all'art. 14.

**Art. 16.**

*Domanda*

1. Per ottenere il contributo di cui all'articolo 14, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni interessati sono tenuti a presentare domanda alla Provincia autonoma territorialmente competente, entro due mesi dalla scadenza dell'ultima rata della contribuzione previdenziale obbligatoria dell'anno di competenza, allegando la documentazione probatoria dell'avvenuto versamento.

**Art. 17.**

*Erogazione del contributo*

1. L'erogazione del contributo regionale avviene in unica soluzione posticipata, per ogni anno solare.

**Art. 18.**

*Norma finale*

1. Gli interventi previsti dalla presente legge saranno attuati fino a quando, con legge dello Stato, non saranno istituite analoghe provvidenze.

2. La misura dei contributi di cui agli articoli 4 e 8 potrà essere rideterminata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione legislativa competente, a seguito dell'eventuale variazione degli importi contributivi stabiliti dagli Enti previdenziali nazionali di riferimento.

**Art. 19.**

*Relazione annuale*

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento della spesa della presente legge.

**Art. 20.**

*Norma finanziaria*

1. All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato in lire 26 miliardi 650 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio 1992 mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1992.

2. All'onere relativo agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 10 maggio 1991, n. 10, concernente «Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione».

3. Con legge di bilancio, l'importo di cui ai commi 1 e 2 sarà annualmente ripartito fra le Province autonome di Trento e Bolzano.

4. L'onere relativo all'attuazione del Capo IV della presente legge non può essere superiore al ventisette per cento dell'onere complessivo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regionale.

Trento, 25 luglio 1992

ANDREOLLI

Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Trento: COMPLR.

92R0754

### Provincia di Bolzano

#### LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1992, n. 27.

#### Istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 28 luglio 1992)

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE.

PROMULGA

la seguente legge:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

##### Obiettivi della valutazione dell'impatto ambientale

1. Al fine di progettare la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita e quindi al fine di evitare fin dall'inizio danni ambientali, la Provincia autonoma di Bolzano, in base alla propria competenza in materia di urbanistica e piani urbanistici, tutela del paesaggio, tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, opere pubbliche e nelle altre materie, di cui allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, attinenti comunque alla protezione dell'ambiente ed in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinate attività pubbliche e private, istituisce con la presente legge la procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA).

2. La VIA consiste nella stima preventiva degli effetti rilevanti diretti ed indiretti, a breve e lungo termine, che l'eventuale realizzazione di un'attività di cui al comma 1 può determinare sull'ecosistema o sul paesaggio interessato.

3. La VIA individua, descrive e valuta in modo appropriato e comparato per ciascun caso particolare e conformemente alle disposizioni della presente legge, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- a) l'uomo, la fauna e la flora;
- b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio;
- c) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a) e b);
- d) i beni materiali ed il patrimonio culturale.

##### Art. 2.

##### Ambito di applicazione

1. La procedura di VIA si applica a tutte le attività ed opere che presentino ripercussioni sull'ambiente comprese nell'elenco allegato alla presente legge. La tabella allegata può essere modificata ed integrata con regolamento di esecuzione su proposta del comitato VIA.

2. Nel caso di progetti relativi ad ampliamento o ristrutturazione, la procedura di cui al comma 1 si applica solo quando tale intervento supera i limiti di cui all'articolo 11.

3. Non sono sottoposti alla procedura di VIA i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualunque siano le opere e gli impianti ai quali si riferiscono.

#### Capo II

#### LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE ORDINARIA

##### Art. 3.

##### Esame preliminare ed elaborazione di direttive

1. Il committente di un'attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 che intende proporre una decisione per la cui istruttoria deve essere effettuata la VIA, deve dare comunicazione scritta della sua intenzione alla ripartizione competente per la VIA mediante una breve descrizione del progetto stesso. La ripartizione competente per la VIA registra la data d'arrivo di tale comunicazione e fa pervenire la ricevuta al richiedente, con indicazione di tale data. Contemporaneamente esso invia copia di tale comunicazione alla commissione VIA con indicazione della data d'arrivo. La ripartizione competente per la VIA provvede alla pubblicazione delle intenzioni del committente in almeno due giornali quotidiani locali, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua italiana, con indicazione che possono ed in quale forma essere inviate le osservazioni. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione chiunque ha la possibilità di inviare alla commissione VIA proposte scritte od indicazioni riguardo problemi particolari.

2. La commissione VIA prende contatto con il comitato VIA per quanto riguarda l'elaborazione di direttive, dopodiché il committente, con la consulenza della commissione VIA, chiarisce gli effetti che il suo progetto probabilmente potrà avere sull'ambiente. In tale occasione vengono prese in considerazione sinteticamente le osservazioni, rispettivamente le indicazioni presentate ai sensi del comma 1. I risultati di tale esame preliminare vengono raccolti in una relazione preliminare scritta, in base alla quale la commissione VIA propone le direttive per l'elaborazione della Relazione di Impatto Ambientale (RIA). Contemporaneamente il committente comunica i nomi degli esperti incaricati di elaborare la RIA.

3. La commissione VIA inoltra la proposta delle direttive al comitato VIA, il quale decide entro 60 giorni. Nel caso di procedimenti particolarmente complessi, tale termine può essere prolungato di 30 giorni dall'assessore provinciale competente in materia. Qualora, entro il termine prescritto, non venga presa alcuna decisione, valgono le direttive consigliate dalla commissione VIA. Dopo l'approvazione delle direttive da parte del comitato VIA le stesse rimangono depositate presso la ripartizione competente per la VIA a disposizione di chiunque. La ripartizione competente per la VIA provvede a pubblicare in almeno due giornali quotidiani, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua italiana, il luogo ed il tempo in cui è possibile prendere visione delle direttive.

4. Il comitato VIA, d'intesa con la commissione VIA, può, su richiesta del committente, esentare quest'ultimo dall'obbligo della VIA se:

a) l'attività oggetto della procedura d'esame, in base alle condizioni ai sensi delle quali essa viene realizzata, non presenta alcuna conseguenza negativa importante per l'ambiente;

b) l'attività interessata dalla procedura aveva già precedentemente subito una VIA e tale attività si presenta come ripetitiva o continuativa di quella originaria e quindi dalla VIA non ci si debbano aspettare nuove indicazioni su possibili conseguenze negative sull'ambiente;

c) una situazione eccezionale suscitata da forza maggiore richiede la necessità dell'immediata esecuzione del progetto interessato dalla procedura d'esame.

#### Art. 4.

##### *Relazione di impatto ambientale (RIA)*

1. La relazione di impatto ambientale, che deve essere redatta dal committente, deve evidenziare, descrivere e valutare le possibili conseguenze dell'attività sull'ambiente e mettere in evidenza le eventuali alternative che ragionevolmente possono essere prese in considerazione.

2. Le direttive per l'elaborazione della RIA di ogni singolo caso concreto vengono emesse sulla base dei criteri fissati nel regolamento di esecuzione.

3. La RIA è corredata dalla documentazione prevista dalle norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale predisposte dall'amministrazione provinciale. Nel proporre le soluzioni alternative deve essere compiuta una valutazione comparata delle alternative possibili, fornendo per ciascuna di esse, anche in via di sintesi, ogni elemento utile per tale valutazione.

4. Contemporaneamente alla RIA il proponente invia la richiesta di approvazione al comitato VIA, che trasmette la RIA ed una copia del progetto alla commissione VIA.

5. Sui progetti concernenti attività produttive deve essere acquisito il parere dell'assessore provinciale competente in materia che lo esprime entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 5.

#### Art. 5.

##### *Partecipazione pubblica*

1. Il progetto e la relativa RIA devono essere depositati presso la ripartizione competente per la VIA per la durata del procedimento. Copia del progetto e della RIA devono essere depositati nel comune o nei comuni in cui viene realizzata l'opera o l'intervento.

2. Del deposito del progetto e della RIA deve essere dato avviso, a cura della ripartizione competente per la VIA ed a spese del richiedente, su almeno due giornali quotidiani locali, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua italiana. Il procedimento si intende avviato a tutti gli effetti dalla data ultima di pubblicazione di tale avviso.

3. Chiunque può prendere visione del progetto e della RIA e presentare entro il termine di 30 giorni dall'inizio del procedimento, propria osservazione scritta alla ripartizione competente per la VIA, che provvede ad inoltrarla alla commissione VIA. Il richiedente può prendere visione delle osservazioni scritte.

#### Art. 6.

##### *Accertamenti in relazione alla RIA*

1. Per gli accertamenti necessari durante l'intero procedimento le ripartizioni provinciali competenti, i comuni, nonché gli altri enti pubblici devono assicurare la loro collaborazione.

2. La commissione VIA prende posizione ed emette, entro sei settimane dalla scadenza prevista per le osservazioni, un giudizio tecnico scientifico di qualità e lo invia al comitato VIA. Tale termine, nel caso di procedimenti particolarmente complessi, può essere prolungato di ulteriori quattro settimane dall'assessore provinciale competente in materia. Per l'elaborazione del giudizio di qualità tecnico-scientifico sulla RIA la commissione VIA valuta se tutte le direttive sono state osservate. La relazione contenente il giudizio di qualità contiene anche la presa di posizione della commissione VIA sulle osservazioni scritte, presentate ai sensi del comma 3 dell'articolo 5.

#### Art. 7.

##### *Parere del comitato VIA*

1. Il comitato VIA esamina la RIA ed ogni altro atto e documento ed emette, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del giudizio di qualità da parte della commissione VIA, un parere motivato sull'impatto ambientale del progetto. Il committente ha diritto che il comitato VIA, prima di rilasciare il parere, ascolti gli autori della RIA. Se il comitato VIA non si esprime entro i 60 giorni, il giudizio di qualità della commissione VIA sostituisce il parere del comitato VIA. Il parere può contenere anche indicazioni su provvedimenti per evitare, limitare o compensare le conseguenze negative, così come la predisposizione di misure di controllo che debbano essere previste all'atto della realizzazione del progetto. L'esecutore del progetto è obbligato ad adeguare il progetto stesso a tali prescrizioni.

2. Il comitato VIA decide se l'adeguamento del progetto alle prescrizioni debba avvenire prima del rilascio della concessione edilizia o se possa avvenire in corso d'opera. La verifica se il progetto è stato adeguato alle prescrizioni contenute nel parere, è effettuata dal comitato VIA entro 60 giorni dalla ricezione dei documenti. Se la verifica non viene effettuata entro i 60 giorni, essa si intende positiva.

3. Se il giudizio di qualità sul progetto è negativo il comitato VIA può fornire l'indicazione di soluzioni alternative, tra quelle prese in considerazione nella RIA, allo scopo di garantire un minor impatto ambientale.

#### Art. 8.

##### *Approvazione*

1. La Giunta provinciale decide sull'ammissibilità del progetto ai sensi della presente legge entro 60 giorni dalla ricezione del parere del comitato VIA. Se la Giunta provinciale non si esprime entro i 60 giorni, il progetto si intende approvato.

2. L'autorizzazione ai sensi della presente legge ha una validità di tre anni. Tale validità, su richiesta e sentito il parere del comitato VIA, può essere prorogata di ulteriori tre anni. Decorso tale termine, l'autorizzazione decade di diritto se i lavori non sono stati eseguiti e la procedura VIA dovrà essere integralmente rinnovata.

#### Art. 9.

##### *Rapporti con altri provvedimenti amministrativi*

1. L'autorizzazione ai fini della VIA sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, i pareri ed i nulla osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del paesaggio, del suolo, dell'acqua, dell'aria ed in materia di inquinamento acustico e di vincolo idrogeologico.

2. Gli atti autorizzativi o consultivi di competenza provinciale, diversi da quelli indicati nel comma 1, e la concessione edilizia, ove richiesta, non possono essere rilasciati prima dell'autorizzazione ai fini della VIA.

#### Art. 10.

##### *Applicazione delle norme nei confronti delle pubbliche amministrazioni*

1. La procedura di VIA non si applica alle opere destinate alla difesa nazionale.

2. Le opere di competenza statale sono soggette alla procedura di VIA ai fini delle determinazioni di competenza della Provincia autonoma di Bolzano.

3. Per i progetti soggetti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, all'intesa con la Provincia si applicano gli articoli 8 e 9.

*Capo III***PROCEDURA DI VALUTAZIONE  
DELL'IMPATTO AMBIENTALE SEMPLIFICATA****Art. 11.***Campo di applicazione*

1. Alle attività che non superano le soglie indicate dalla tabella allegata alla presente legge e/o a quelle soggette ad una o più approvazioni, autorizzazioni o pareri vincolanti da parte dell'amministrazione provinciale, ai sensi delle leggi di cui all'articolo 9, si applica la procedura di VIA semplificata di cui agli articoli 12 e 13. La procedura della valutazione dell'impatto ambientale semplificata non si applica ai progetti soggetti al parere della II commissione provinciale per la tutela del paesaggio, richiesto ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sulla tutela del paesaggio.

2. La procedura di VIA semplificata ai sensi del comma 1 si applica anche in caso di ampliamento non superiore al 20% di un'attività esistente, anche se in seguito all'ampliamento le soglie indicate nell'allegato alla presente legge vengono superate.

**Art. 12.***Presentazione del progetto*

1. Il committente deve depositare presso il comune territorialmente interessato, oltre agli elaborati tecnici previsti dalle leggi provinciali di cui all'articolo 9, anche una scheda riassuntiva riportante i provvedimenti progettati per la tutela dell'ambiente, gli effetti complessivi che il progetto, una volta realizzato, determinerà sull'ambiente stesso, nonché una dichiarazione la quale attesti che le prescrizioni di legge relative all'area interessata dal progetto sono state osservate e che le soluzioni tecniche sono adeguate, affinché ci si debba aspettare solamente gli effetti indicati nella relazione stessa.

2. Qualora per l'attività progettata sia richiesta anche la concessione edilizia, la documentazione per la VIA semplificata deve essere presentata al comune contemporaneamente alla domanda di rilascio della concessione edilizia.

**Art. 13.***Esame del progetto*

1. Il sindaco provvede ad inoltrare il progetto con la relazione di cui all'articolo 12, e con il parere della commissione edilizia comunale ove richiesto al comitato VIA. Il termine per il rilascio della concessione è interrotto fino all'emissione del parere della conferenza dei direttori d'ufficio di cui al comma 3. Qualora il sindaco non trasmetta la domanda entro 60 giorni al comitato VIA, il committente può presentare domanda direttamente al comitato VIA o qualora sia richiesta la concessione edilizia, chiederà l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, modificato dall'articolo 54 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45.

2. Il presidente del comitato VIA stabilisce a quali autorizzazioni o pareri il progetto sia da sottoporre, ai sensi delle leggi provinciali di cui all'articolo 9, ed indice una conferenza dei direttori degli uffici provinciali, rispettivamente dei loro sostituti, di volta in volta competenti per l'applicazione delle leggi. Alla seduta della conferenza dei direttori d'ufficio partecipa con voto consultivo un rappresentante della ripartizione competente in materia di coordinamento territoriale, ed inoltre, qualora trattasi di insediamento di attività lavorative in edifici o locali, un rappresentante del servizio di medicina del lavoro e delle ripartizioni competenti in materia di sicurezza del lavoro e prevenzioni incendi ed impianti a pressione. Per i progetti per la raccolta, la cernita, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti e di scarichi liquidi la conferenza dei direttori d'ufficio viene integrata da un rappresentante della ripartizione per i lavori pubblici.

3. La conferenza dei direttori d'ufficio, presieduta dal presidente del comitato VIA, emette un parere vincolante sull'impatto ambientale del progetto. Tale parere deve essere comunicato dalla ripartizione competente per la VIA al comune ed a colui che ha presentato il progetto, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli allegati progettuali completi. Decorso tale termine il parere si intende emesso in senso positivo.

4. Il Parere emesso dalla conferenza dei direttori d'ufficio è sostitutivo di tutte le autorizzazioni e pareri previsti dalle leggi provinciali di cui all'articolo 9.

5. Nel proprio parere la conferenza dei direttori d'ufficio può impartire prescrizioni, che devono essere osservate per evitare, limitare o compensare i danni all'ambiente, nonché tenerli sotto controllo. Colui che presenta il progetto è obbligato ad adattare lo stesso alle prescrizioni. La conferenza dei direttori d'ufficio decide se l'adeguamento del progetto alle prescrizioni debba avvenire prima del rilascio della concessione edilizia o se possa avvenire in corso d'opera. La verifica se il progetto è stato adeguato ai sensi del parere della conferenza dei direttori d'ufficio è effettuata dalla conferenza dei direttori d'ufficio entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione. Se la verifica non viene effettuata entro i 60 giorni essa si intende positiva.

6. Contro il parere della conferenza dei direttori d'ufficio può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. Essa decide entro 90 giorni dopo aver sentito un esperto nominato dall'assessore provinciale competente in materia.

*Capo IV***ATTIVITÀ DI CONTROLLO****Art. 14.***Autorizzazioni all'esercizio, vigilanze e controlli*

1. Gli uffici provinciali, competenti per i settori di cui all'articolo 9, vigilano sull'esecuzione delle opere e degli interventi che abbiano ottenuto la valutazione positiva di impatto ambientale, onde assicurarne la rispondenza a quanto previsto nel relativo provvedimento.

2. Qualora trattasi di attività per le quali sia prescritta l'autorizzazione all'esercizio, una volta realizzato il progetto, gli interessati devono inoltrare domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio al sindaco territorialmente competente, il quale richiede al presidente del comitato VIA il parere necessario all'uopo.

3. Il presidente del comitato VIA incarica gli uffici competenti ad avviare i collaudi funzionali delle opere secondo le procedure previste dalle singole leggi di settore. In base ai risultati dei collaudi, la conferenza dei direttori d'ufficio, di cui all'articolo 13, emette parere vincolante sul rilascio dell'autorizzazione da parte del sindaco del comune territorialmente interessato.

4. Al fine di garantire una corretta gestione degli impianti o dell'attività produttiva nel parere vengono riportate anche prescrizioni sugli eventuali controlli da eseguirsi o sistemi di monitoraggio da installarsi a cura dei titolari, nonché sulle periodicità con cui i risultati delle misure e dei controlli prescritti devono essere trasmessi all'assessore provinciale competente.

**Art. 15.***Sanzioni*

1. Chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto per il quale è prevista la VIA senza aver ottenuto l'approvazione di cui all'articolo 8, è soggetto, indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro, da lire 10.000.000 a lire 100.000.000. Ad una sanzione da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 è soggetto chi non rispetti le prescrizioni particolari imposte con la valutazione positiva dell'impatto ambientale, ovvero si discosti nella realizzazione dalle caratteristiche essenziali del progetto, descritte nella RIA.

2. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 7 della predetta legge provinciale spetta al direttore di ripartizione competente in materia.

4. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio della Provincia.

5. In caso di una contravvenzione ai sensi del comma 1 i lavori devono essere immediatamente sospesi e deve essere ripristinato lo stato originario entro il termine stabilito dall'assessore competente. Se il contravventore non provvede in proprio, l'assessore competente, decorso un termine di giorni 15, dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a spese del contravventore. Al recupero delle spese si provvede con l'osservanza del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

6. Se la riduzione in pristino non è possibile o è possibile solo parzialmente, il contravventore alla presente legge è tenuto al risarcimento in denaro del danno arrecato all'ambiente.

7. L'entità del risarcimento in denaro è determinata dal Presidente della Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente sentito il comitato VIA. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale. Per la riscossione del risarcimento si applica il Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

8. All'accertamento delle infrazioni alla presente legge provvede il personale indicato nel regolamento di esecuzione.

#### Art. 16.

##### *Coordinamento tra VIA e pianificazione urbanistica*

1. Qualora si tratti di opere o di impianti di interesse statale, provinciale e comprensoriale e ove dalla VIA dovesse risultare che per l'attività progettata deve essere scelta una localizzazione diversa da quella prevista nel piano urbanistico del comune territorialmente interessato, la Giunta provinciale prima della decisione di cui all'articolo 8 sente il comune territorialmente interessato, che deve esprimersi entro 30 giorni. Da tale termine decorre il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 8. Contestualmente con la decisione sull'ammissibilità dell'attività, la Giunta provinciale dispone d'ufficio le necessarie modifiche ai piani urbanistici dei comuni territorialmente interessati. In esecuzione della disposizione della Giunta provinciale l'ufficio centrale all'urbanistica cura le modifiche agli allegati grafici dei piani urbanistici interessati.

2. Al fine di coordinare la pianificazione urbanistica con le esigenze della tutela dell'ambiente, le richieste di varianti o di rielaborazioni di piani urbanistici comunali riguardanti la localizzazione di opere od impianti soggetti alla VIA ordinaria devono essere accompagnati da uno studio per la valutazione dell'impatto ambientale. In tal caso i termini di cui all'articolo 49 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, sono sospesi fino alla decisione sullo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 7.

#### Capo V

### IL COMITATO VIA

#### Art. 17.

##### *Istituzione del comitato VIA*

1. Presso l'amministrazione provinciale è costituito il comitato VIA. Esso è composto:

- a) dal direttore della ripartizione competente per la VIA;
- b) dal direttore della ripartizione competente per l'urbanistica;
- c) da un rappresentante della ripartizione competente in materia di sanità, esperto in materia di igiene e sanità pubblica, designato dall'assessore provinciale competente;
- d) da un rappresentante della ripartizione competente per l'urbanistica, designato dall'assessore provinciale competente;
- e) da un rappresentante della ripartizione competente per la tutela del paesaggio, designato dall'assessore provinciale competente;
- f) da un rappresentante della ripartizione competente per la tutela della natura, designato dall'assessore provinciale competente;
- g) da un rappresentante della ripartizione competente per la tutela contro l'inquinamento atmosferico-acustico, designato dall'assessore provinciale competente;

h) da un rappresentante della ripartizione competente per la tutela delle acque, designato dall'assessore provinciale competente;

i) da un rappresentante della ripartizione competente per la tutela del suolo, designato dall'assessore provinciale competente;

j) da un rappresentante dell'ispettorato forestale designato dall'assessore provinciale competente;

k) da un rappresentante dell'ispettorato per l'agricoltura designato dall'assessore provinciale competente;

l) da un rappresentante della ripartizione competente per le rilevazioni geologiche, designato dall'assessore provinciale competente;

m) da un rappresentante della ripartizione per i lavori pubblici designato dall'assessore provinciale competente.

2. Il coordinamento, rispettivamente l'inoltro dei documenti tra comitato VIA e commissione VIA, durante l'esame preliminare e l'intero procedimento di approvazione, spetta alla ripartizione competente per la VIA.

3. La ripartizione competente per la VIA disimpegna le funzioni di segreteria del comitato VIA.

4. Per tutti i membri del comitato VIA, nonché per il segretario, deve essere nominato un supplente, chiamato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o impedimento.

5. Alle riunioni del comitato VIA partecipa con voto consultivo un esperto di diritto ambientale.

#### Art. 18.

##### *Nomina e funzionamento del comitato VIA*

1. Alla nomina del comitato VIA si provvede con deliberazione della Giunta provinciale. Nella deliberazione di nomina la Giunta provinciale indica quale dei membri assume la funzione di presidente e quella di vicepresidente.

2. I membri restano in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale.

3. Ove i componenti si dimettessero per qualsiasi motivo dalla carica che occupano, sono sostituiti.

4. Ai componenti del comitato VIA aventi diritto è corrisposto il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

5. Il comitato VIA è legalmente costituito con la partecipazione di almeno i componenti di cui alle lettere a), b), c), e), g), h), i) e j) del comma 1 dell'articolo 17 e delibera a maggioranza dei presenti.

#### Art. 19.

##### *Compiti del comitato VIA*

1. Il comitato VIA ha i seguenti compiti:

- a) decide dopo la fase preliminare sulle direttive suggerite dalla commissione VIA;
- b) decide sulle richieste di esenzione dall'obbligo della VIA;
- c) esprime il parere sulla RIA;
- d) propone attività di educazione ambientale.

#### Capo VI

### LA COMMISSIONE VIA

#### Art. 20.

##### *Costituzione della commissione VIA*

1. È istituita una commissione per la valutazione dell'impatto ambientale composta da esperti nel campo della descrizione, della tutela, dell'inquinamento e dei danni all'ambiente. La commissione è composta da 5 a 7 persone che vengono nominate dalla Giunta provinciale sulla base delle loro specifiche capacità professionali; la Giunta provinciale sceglie tra esse il presidente ed un vicepresidente. Ulteriori esperti possono essere consultati nei limiti previsti dal regolamento di esecuzione.

2. La Giunta provinciale determina i compensi per i membri della commissione e per gli ulteriori esperti. La commissione si avvale del servizio di segreteria della ripartizione competente per la VIA e dei rispettivi servizi tecnici della Giunta provinciale.

3. La commissione VIA è costituita esclusivamente da membri i quali:

non si trovino in rapporti di parentela e convivenza con il committente del progetto o con gli esperti da lui incaricati;

b) non abbiano rapporto professionale di dipendenza o di collaborazione con il committente del progetto o con gli esperti da lui incaricati;

e) non devono aver prestato opera o consulenza nell'attività oggetto d'esame o nelle possibili soluzioni alternative, né partecipato ai procedimenti amministrativi riguardanti tale attività.

#### Art. 21.

##### Compiti della commissione VIA

##### 1. La commissione VIA:

a) suggerisce le direttive ai sensi dell'articolo 3 per l'effettuazione della VIA;

b) consiglia colui che propone il progetto durante l'intero procedimento;

c) tratta le eventuali osservazioni scritte pervenute ai sensi del comma 3 dell'articolo 5;

d) assiste il comitato VIA durante tutte le sue decisioni;

e) emette il giudizio qualità sulla RIA;

f) dà consigli al comitato VIA in caso di richiesta di esenzione della VIA;

g) entro tre anni dall'entrata in vigore della legge presenta una relazione sulla legge con eventuali suggerimenti sulla sua applicazione e/o proposte di modifica.

2. La commissione VIA è legalmente costituita con la partecipazione di almeno quattro componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

#### Art. 22.

1. L'Amministrazione provinciale conferisce annualmente il «Premio per meriti nel campo dell'ecologia in provincia di Bolzano» per premiare singole persone, gruppi, imprese industriali ed artigiane con sede in provincia di Bolzano, nonché i comuni, che abbiano fornito un notevole contributo nell'ambito della tutela dell'ambiente.

2. I principi e i criteri per il conferimento del premio per meriti nel campo dell'ecologia in provincia di Bolzano vengono fissati con regolamento di esecuzione.

#### Capo VII

##### AUMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA

#### Art. 23.

##### Aumento della dotazione organica

1. Affinché la ripartizione «Ambiente e tutela del lavoro» dell'amministrazione provinciale possa espletare le funzioni previste dalla presente legge, le dotazioni organiche del ruolo generale del personale provinciale sono aumentate di un posto nella ottava qualifica funzionale, di quattro posti nella sesta qualifica funzionale e di due posti nella quarta qualifica funzionale.

#### Art. 24.

##### Norma transitoria sull'istituzione dell'ufficio VIA

1. Fino a quando non sarà provveduto al riordino degli uffici ai sensi della legge provinciale sulla nuova struttura dirigenziale della Provincia è istituito, nell'ambito della ripartizione competente per la tutela dell'ambiente l'«ufficio VIA».

All'ufficio VIA sono attribuiti i seguenti compiti:

a) servizio di segreteria per il comitato VIA;

b) servizio di segreteria per la commissione VIA;

c) servizio di segreteria per la conferenza dei direttori d'ufficio;

d) pubblicazioni, comunicazioni e notifiche in connessione con la VIA;

e) coordinamento rispettivamente invio dei diversi documenti tra comitato VIA e commissione VIA nel corso dell'istruttoria preliminare e di tutta la procedura VIA;

f) coordinamento dell'attività degli uffici interessati nella procedura semplificata VIA;

g) sanzioni.

#### Capo VIII

##### MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI

#### Art. 25.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, e successivamente integrato dall'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35, è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Con regolamento di esecuzione saranno determinate quelle categorie di opere che per la loro natura e per la loro entità costituiscono interventi non essenziali nel paesaggio e che sono direttamente autorizzati dal sindaco, sentito il parere dell'ufficio distrettuale delle foreste competente per territorio. Il parere dell'ufficio distrettuale delle foreste sostituisce l'autorizzazione ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.»

#### Art. 26.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, e dall'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:

«1. Avverso il provvedimento di diniego o di autorizzazione condizionata, emesso dal sindaco, il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al collegio per la tutela del paesaggio, nominato dalla Giunta provinciale per il periodo di tre anni. Il collegio è così composto:

a) da un magistrato ordinario in servizio nella provincia, quale presidente; a tale scopo il presidente del relativo organo giudiziario designa due nominativi di madrelingua italiana e due di madrelingua tedesca;

b) da un esperto della ripartizione tutela del paesaggio e della natura;

c) da un esperto della ripartizione urbanistica;

d) da un esperto in tutela del paesaggio, scelto dall'albo degli esperti in tutela del paesaggio;

e) da un esperto in materia di patrimonio storico, artistico e popolare;

f) da un architetto, libero professionista, scelto dalla Giunta provinciale da terne proposte dall'organo professionale;

g) da un esperto-laureato delle ripartizioni agricoltura e foreste.»

#### Art. 27.

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, è così sostituito:

«1. Nei casi previsti dal regolamento di esecuzione è soggetto ad autorizzazione l'abbattimento di alberature che compongono la bellezza ed il carattere del paesaggio, in particolare quelle fiancheggianti vie di comunicazione e strade cittadine».

2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 11 della legge provinciale n. 16 del 1970 sono soppressi.

## Art. 28.

1. L'articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sostituito dall'articolo 7 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 27 giugno 1978, n. 43, nonché dall'articolo 7 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:

## «Art. 12

1. Gli interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio di seguito elencati devono ottenere l'autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale con la procedura prevista dal capo III della legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale:

a) tutti gli interventi nell'ambito delle categorie di tutela di cui alle lettere a), b) limitatamente alle zone dichiarate zone di rispetto, c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 1;

b) la costruzione di strade con una larghezza complessiva superiore a 2,50 metri o di lunghezza superiore a 1000 metri, gli allacciamenti di malghe, nonché gli allacciamenti di masi con una larghezza superiore a 3,50 metri e una lunghezza superiore a 1,5 chilometri;

c) la costruzione di ferrovie;

d) la realizzazione e l'ampliamento di aeroporti;

e) gli impianti aerei di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensioni non inferiori a 5.000 volt, gli impianti per la diffusione radiotelevisiva, nonché impianti di telecomunicazione;

f) derivazioni d'acqua, la realizzazione di centrali termoelettriche con potenza nominale superiore a 50 chilowatt, serbatoi d'acqua, nonché opere idrauliche di seconda e terza categoria;

g) miniere, cave e torbiere e l'estrazione di materiali inerti;

h) depositi di materiali di qualsiasi tipo su un'area di estensione superiore a 1.000 metri quadrati, rispettivamente con un volume superiore a 1.000 metri cubi;

i) il dissodamento di bosco, di siepi e la soppressione di vegetazione arbustiva ed arborea di campagna, la trasformazione di pascoli in prati oppure in aree intensamente coltivate, miglioramenti alpstri e progetti di ricomposizione fondiaria, spianamenti di aree intensamente coltivate e di prati sotto la quota di 1.600 metri sul livello del mare, qualora la superficie sia complessivamente superiore a 5.000 metri quadrati, la pendenza superiore al 40 per cento, nonché previsto un livellamento superiore a 1,00 metri; tutti gli interventi su superfici situate ad una quota sopra 1.600 metri sul livello del mare;

k) impianti di irrigazione per aree superiori ai 3 ettari, nonché drenaggi;

l) impianti di risalita, piste da sci, nonché impianti di innervamento artificiale per aree superiori a 2 ettari;

m) condutture e tubazioni sotto terra, qualora l'area occupata durante i lavori superi la larghezza di 5 metri;

n) mezzi pubblicitari o impianti segnaletici di qualsiasi tipo al di fuori dei centri abitati, eccettuata la segnaletica stradale;

o) tutti i progetti presentati entro tre anni dalla data della prima autorizzazione rilasciata dal sindaco che presentano delle connessioni causali ed ambientali con i progetti approvati e superano complessivamente i limiti sopra stabiliti.

2. Per l'esecuzione di opere di pronto soccorso per calamità pubbliche e di lavori urgenti di prevenzione non è richiesta alcuna autorizzazione paesaggistica.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 822 del Codice Civile.

4. I progetti per le attività di cui al comma 1 devono essere sottoposti al parere della commissione edilizia comunale prima dell'inoltro della domanda al comitato VIA ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

5. Qualora si tratti di attività comprese nell'allegato alla legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale l'autorizzazione di cui all'articolo 7 viene concessa contestualmente all'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

6. Per lavori di competenza dello Stato e per la cui realizzazione è prevista l'intesa tra Stato e Provincia, l'esame della corrispondenza dei progetti alle finalità della tutela del paesaggio viene effettuato nel corso del procedimento per la pronuncia dell'intesa.

7. Se le attività di cui al comma 1 per le soglie da stabilirsi con regolamento di esecuzione non sono tali da recare pregiudizio al paesaggio per la loro entità o per la loro natura e se per esse non è prescritta altra autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale oltre a quella di cui all'articolo 7, le relative opere sono approvate direttamente dall'assessore per la tutela del paesaggio su proposta dell'ufficio provinciale competente.

8. Nell'autorizzazione devono essere previsti gli interventi compensativi necessari, gli interventi sostitutivi, nonché una cauzione, anche sotto forma di fidejussione bancaria, in misura dei costi presunti degli interventi compensativi oppure sostitutivi. Qualora per l'intervento progettato sono concessi contributi provinciali ai sensi di legge, al posto della cauzione può essere trattenuto l'importo del contributo corrispondente al valore della cauzione stessa. La cauzione deve essere svincolata entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato abbia notificato il completamento dell'intervento autorizzato, previo accertamento da parte dell'ufficio provinciale competente della conformità dello stesso all'autorizzazione. Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'articolo 21, in caso di trasgressione la cauzione viene devoluta all'esecuzione d'ufficio degli interventi prescritti, qualora il trasgressore non vi abbia provveduto entro il termine stabilito.

9. La validità dell'autorizzazione è limitata a tre anni dalla data del rilascio; trascorso tale periodo l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

10. Il richiedente può presentare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 della legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, entro 30 giorni dalla comunicazione ricorso alla Giunta provinciale contro il provvedimento adottato.

11. Qualora per l'esame del progetto oppure del ricorso si renda necessario l'effettuazione di un sopralluogo e le avverse condizioni meteorologiche invernali non lo permettano nei termini previsti, l'assessore provinciale competente può prorogare il termine di legge per la decisione fino al massimo di 90 giorni. Della proroga del termine devono essere informati l'interessato ed il comune competente per territorio.»

## Art. 29.

1. L'articolo 13 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, è soppresso.

## Art. 30.

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è così sostituito:

«1. Le funzioni in materia di tutela del paesaggio di cui agli articoli 8, 11 e 14 sono esercitate dai sindaci dei singoli comuni per delega della Provincia.»

## Capo IX

## COPERTURA FINANZIARIA

## Art. 31.

## Copertura delle spese

1. Alla copertura delle maggiori spese per il personale di cui agli articoli 23 e 24, valutate in lire 150 milioni per l'anno 1992 e in lire 300 milioni all'anno a decorrere dal 1993, si provvede: per l'anno 1992 mediante riduzione per lire 150 milioni del fondo globale iscritto al

capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 7 dell'allegato n. 3 al bilancio); per il biennio 1993-1994 mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto alla Sezione 8, Settore 8.5, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1992-1994; per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nei rispettivi bilanci della Provincia.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 13, comma 6, 18, 20, 22 e 24 si provvede con gli stanziamenti iscritti annualmente nel bilancio di previsione della Provincia per spese di analoga natura, ovvero tramite uno stanziamento apposito, il cui ammontare è stabilito dalla legge finanziaria annuale.

#### Art. 32.

##### *Variazioni al bilancio 1992*

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(*Omissis*).

#### Art. 33.

##### *Norma transitoria*

1. Le disposizioni dei capi I e II della presente legge si applicano a partire dalla costituzione della commissione di cui all'articolo 20, dall'istituzione dell'ufficio di cui all'articolo 24 e dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dell'articolo 4.

2. Le disposizioni del capo III si applicano decorsi trenta giorni dall'istituzione dell'ufficio di cui all'articolo 24. Il relativo termine sarà reso noto nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 7 luglio 1992

DURNWALDER

Visto: Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, il vice prefetto vicario: PAPPALARDO.

(*Omissis*).

92R0797

### LEGGE PROVINCIALE 9 luglio 1992, n. 28.

**Assunzione di compiti in materia dell'alimentazione e passaggio dei beni del soppresso ispettorato provinciale dell'alimentazione.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 28 luglio 1992*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. I.

##### *Esercizio delle attribuzioni delegate in materia dell'alimentazione*

1. L'amministrazione provinciale, in conformità a quanto disposto nell'articolo I del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 511, assume con l'entrata in vigore della presente legge l'esercizio delle attribuzioni ad essa delegate in materia di promozione ed orientamento dei consumi alimentari e rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare.

2. Fino a quando non sarà provveduto al riordino degli uffici provinciali ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, i compiti espletati dal soppresso ispettorato provinciale all'alimentazione sono attribuiti dalla giunta provinciale alle seguenti strutture dirigenziali:

a) i compiti in materia di rilevazione e di controllo dei dati sul fabbisogno alimentare sono attribuiti ad un ufficio della ripartizione competente per l'agricoltura;

b) i compiti in materia di promozione e di orientamento dei consumi alimentari sono attribuiti ad un ufficio della ripartizione competente per la sanità.

#### Art. 2.

##### *Passaggio dei beni*

1. Con la data del trasferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'amministrazione statale, presso il quale il soppresso ispettorato provinciale dell'alimentazione ha svolto la sua attività nel territorio provinciale, alla Provincia autonoma di Bolzano, l'amministrazione provinciale subentra ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 511/1987, nei diritti e nei rapporti giuridici patrimoniali del predetto ente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 9 luglio 1992

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: URZI.

92R0798

### LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1992, n. 29.

**Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, e alla legge provinciale 17 agosto 1979, n. 13.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 28 luglio 1992*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. I.

1. L'ultimo capoverso della premessa ai criteri orientativi e modalità per le prove d'esame di licenza media di cui agli allegati C) e D) della legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, è così sostituito:

«Ciò va particolarmente sottolineato per quegli allievi riconosciuti secondo le norme vigenti, portatori di handicap che vengono ammessi a sostenere le prove di esame. La loro scheda di valutazione dovrà indicare per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte nel quadro di una programmazione educativa e didattica che, ispirandosi al criterio della massima individualizzazione, abbia consentito l'elaborazione di piani di studio adeguati per contenuti e metodologie alle specifiche differenziate situazioni, anche con possibilità, quindi, di parziale o totale sostituzione dei contenuti programmatici di talune discipline. Per gli allievi di cui sopra che abbiano seguito, nel corso del triennio, un piano di studi che, pur rispettando il principio della individualizzazione didattica, sia però riconducibile agli obiettivi e alle finalità della scuola media, l'esame di licenza media potrà svolgersi, sia per quanto riguarda le prove scritte che il colloquio pluridisciplinare, con prove differenziate che, in piena coerenza con le caratteristiche dell'intervento educativo-didattico attuato nel triennio, siano idonee a valutare l'acquisizione da parte del singolo alunno di un livello di maturazione e di apprendimento parimenti riconducibile agli obiettivi e alle finalità della scuola media. Tali prove saranno deliberate dalla commissione di esame su richiesta avanzata dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale. Restano ferme le particolari disposizioni per gli alunni handicappati fisici e sensoriali stabilite dall'articolo 102 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, salvo la menzione, che viene abolita, del medesimo articolo sui diplomi e certificati di licenza media. La possibilità di svolgimento delle prove differenziate riguarda gli alunni interni nonché candidati privatisti che abbiano presentato al preside della scuola media presso la quale chiederanno di sostenere l'esame di licenza un piano di studio individualizzato. Detto piano deve essere presentato all'inizio dell'anno scolastico e, comunque, non oltre il 31 ottobre, al fine di consentire al consiglio di classe, designato dal preside, le eventuali integrazioni e modifiche al piano stesso, anche, per quanto possibile, mediante incontri con il candidato medesimo».

## Art. 2.

1. In considerazione di quanto previsto nell'allegato B) della legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, la tabella allegato G) della stessa legge, in riferimento alla materia di insegnamento «Ladino», nella colonna «Prove di esame» viene integrata con la prova scritta. Per lo svolgimento di questa prova valgono, fino a quando applicabili, i criteri orientativi previsti nell'allegato D) per le prove scritte di italiano e tedesco.

## Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 13, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. Nel rispetto degli accordi internazionali in materia, la Giunta provinciale, sentito il consiglio scolastico provinciale, determina altresì criteri e modalità per l'effettuazione di gemellaggi, di scambi di studenti e di classi di scuole della Provincia con altre scuole nazionali ed estere».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 10 luglio 1992.

DURNWALDER.

Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: URZI.

92R0799

## LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992; n. 30.

## Nuove norme sulla gestione delle unità sanitarie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 33 dell'11 agosto 1992).

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Capo I

NUOVI ORGANI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI IN  
ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1991,  
N. 35, CONVERTITO IN LEGGE 4 APRILE 1991, N. 111.

## Art. 1.

## Sostituzione degli organi delle unità sanitarie locali

1. Fino all'approvazione della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali (U.S.L.), gli organi in carica delle stesse sono sostituiti in conformità a quanto previsto negli articoli seguenti.

## Art. 2.

## Comitato di garanti

1. In ogni U.S.L. è istituito un comitato di garanti, il quale svolge unicamente funzioni di programmazione e indirizzo sull'attività complessiva della medesima.

2. Il comitato è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta provinciale tenuto conto delle designazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1986, n. 5.

3. Qualora le designazioni di cui al comma 2 non vengano effettuate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale provvede direttamente alla nomina del comitato di garanti.

4. La composizione del comitato di garanti deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nei comuni facenti parte dell'U.S.L. ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28 maggio 1990, n. 8.

5. Il presidente ed il vicepresidente del comitato devono appartenere a gruppi linguistici diversi qualora i rappresentanti di ciascun gruppo in seno al comitato non siano inferiori a due.

6. I componenti del comitato di garanti devono possedere comprovata esperienza di amministrazione, non devono essere stati condannati per reati di associazione di tipo mafioso o per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione, non devono avere in corso procedimenti penali a loro carico per i suddetti reati né devono essere sottoposti a misure di prevenzione.

7. Non possono far parte del comitato di garanti, oltre a coloro che non possono ricoprire incarichi di amministratore dell'U.S.L. a norma dell'articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, i consiglieri regionali e provinciali.

## Art. 3.

## Amministratore straordinario

1. Tutti i poteri di gestione e di amministrazione dell'U.S.L. sono attribuiti ad un amministratore straordinario nominato dal Presidente della Giunta provinciale su conforme deliberazione della stessa. L'amministratore straordinario ha altresì la rappresentanza legale dell'U.S.L.

2. La nomina di cui al comma 1 avviene entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'amministratore straordinario è scelto, previo avviso pubblico, tra persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche, o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale e che non siano state condannate per reati di associazione di tipo mafioso o per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione, non abbiano in corso procedimenti penali a loro carico per i suddetti reati né siano state sottoposte a misure di prevenzione.

4. Non possono essere nominati amministratori straordinari i consiglieri regionali e provinciali, nonché i sindaci e gli assessori comunali.

5. La carica di amministratore straordinario è incompatibile per gli operatori professionali, medici o non, che abbiano un rapporto di convenzione con l'U.S.L. nonché per i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private convenzionate con l'U.S.L. e tutti coloro che percepiscono uno stipendio o salario dalle istituzioni medesime.

6. Per i pubblici dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa, senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

## Art. 4.

## Coadiuvanti dell'amministratore straordinario

1. L'amministratore straordinario nomina d'intesa con la Giunta provinciale il responsabile del servizio amministrativo e il coordinatore dei servizi sanitari, scegliendoli tra persone in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti. Gli incarichi suddetti sono conferiti in rapporto alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione con riferimento all'ambito territoriale di ogni unità sanitaria locale.

2. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi, l'amministratore straordinario procede, d'intesa con la Giunta provinciale, alla revoca e contestuale sostituzione del responsabile del servizio amministrativo e del coordinatore dei servizi sanitari.

## Art. 5.

*Insedimento nelle funzioni*

1. Nel decreto del Presidente della Giunta provinciale di nomina dell'amministratore straordinario dell'U.S.L. viene fissata la data di insediamento nelle funzioni dello stesso entro un termine comunque non superiore a venti giorni dalla data del decreto.

2. La data di insediamento dell'amministratore straordinario coincide con quella del comitato di garanti nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Fino a tale data restano in carica per gli affari di ordinaria amministrazione gli organi previsti dalla legge regionale n. 5/1986.

## Art. 6.

*Servizi multizonali*

1. Ferme restando le competenze della Provincia in materia di indirizzo e coordinamento, la gestione dei servizi multizonali ed il coordinamento dei servizi zonali sono affidati ad una commissione, composta dagli amministratori straordinari delle U.S.L. e presieduta dall'amministratore straordinario dell'U.S.L. Centro-Sud.

2. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.

## Art. 7.

*Controllo sugli atti*

1. Il controllo sugli atti dell'amministratore straordinario e della commissione per i servizi multizonali viene svolto dalla Giunta provinciale secondo le disposizioni vigenti per gli atti degli organi dell'U.S.L. Inoltre gli atti dell'amministratore straordinario e della commissione per i servizi multizonali sono inviati, entro dieci giorni dall'adozione, per conoscenza al collegio dei revisori dei conti, il quale, fermi restando i compiti ad esso attribuiti dalla vigente legislazione, riferisce trimestralmente al Presidente della Giunta provinciale in merito all'andamento dell'amministrazione.

## Art. 8.

*Revoca e sostituzione dell'amministratore straordinario*

1. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il Presidente della Giunta provinciale, su deliberazione della stessa, provvede alla revoca ed alla conseguente sostituzione dell'amministratore straordinario.

## Art. 9.

*Compensi*

1. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso determinato dalla Giunta provinciale in relazione alle dimensioni della rispettiva unità sanitaria locale e comunque in misura non superiore a quello percepito dai componenti del precedente comitato di gestione con esclusione della maggiorazione di cui all'articolo 27-bis del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni.

2. All'amministratore straordinario spetta un compenso determinato dalla Giunta provinciale in relazione alle dimensioni della rispettiva unità sanitaria locale e comunque non superiore a lire 150 milioni annui lordi.

## Art. 10.

1. Per quanto non previsto dal presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito in legge 4 aprile 1991, n. 111; purché non incompatibili con le attribuzioni previste dallo Statuto di autonomia e relative norme di attuazione.

## Capo II

## NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA

## Art. 11.

*Proroga della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33*

1. Le norme di cui alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33 si applicano sino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del nuovo piano sanitario provinciale.

## Art. 12.

*Comitato provinciale per la programmazione sanitaria*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 33/1988 viene inserito il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Al comitato provinciale per la programmazione sanitaria sono attribuite le competenze della commissione per le strutture sanitarie di cui all'articolo 6 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 30, dall'articolo 4 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 3 e dall'articolo 24, comma 1 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.»

2. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è così sostituito:

«4. Il comitato è composto da:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di sanità, con funzioni di presidente;
- b) il direttore della ripartizione VIII, con funzioni di vicepresidente;
- c) gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali;
- d) due medici esperti in materia di programmazione sanitaria;
- e) un esperto in ingegneria clinica.»

3. La commissione per le strutture sanitarie di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 20/1982, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale n. 30/1983, dall'articolo 4 della legge provinciale n. 3/1987, e dall'articolo 24, comma 1 della legge provinciale n. 33/1988, è soppressa.

## Art. 13.

*Istituzione del comitato EDP per i servizi sanitari e sociali*

1. È istituito il comitato elaborazione elettronica dei dati (E.D.P.) per i servizi sanitari e sociali, composto da:

- a) l'assessore competente in materia di sanità, con funzioni di presidente;
- b) il direttore della ripartizione VIII assistenza, previdenza e sanità, con funzioni di vicepresidente;
- c) il direttore dell'ufficio sistema informativo sanitario;
- d) un esperto in materia informatica, nominato dall'assessore competente in materia di assistenza;
- e) quattro funzionari esperti in sistemi informatici, designati dalle rispettive unità sanitarie locali;
- f) il responsabile del sistema informativo provinciale;
- g) un esperto EDP proposto dal consorzio dei comuni.

2. Funge da segretario un impiegato della ripartizione VIII di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

3. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta provinciale; esso permane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

4. Ai membri del comitato sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi ed il trattamento economico di missione previsti dalla vigente normativa provinciale.

5. Il comitato, tramite il suo presidente, può avvalersi della consulenza e della collaborazione di esperti in materia esterni secondo le relative norme provinciali.

## Art. 14.

*Compiti del comitato EDP per i servizi sanitari e sociali*

1. Il comitato EDP per i servizi sanitari e sociali è organo consultivo della Giunta provinciale in materia di progetti per l'automazione di procedure del sistema informativo dei servizi sanitari e sociali dell'Alto Adige, con esclusione dei servizi gestiti dalla Provincia.

2. Il comitato coordina tutte le attività, anche tecnico-operative, riguardanti la realizzazione del sistema informativo dei servizi sanitari e sociali, con esclusione di quelli gestiti dalla Provincia, sulla base delle direttive emanate dalla Giunta provinciale.

3. Al comitato vengono inoltre attribuite le competenze di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 9 della legge provinciale n. 33/1982, limitatamente ai servizi sanitari e sociali, con esclusione di quelli gestiti dalla Provincia.

4. Il comitato si attiene agli standards fissati dal comitato di coordinamento EDP di cui all'articolo 8 della legge provinciale n. 33/1982.

5. Il parere del comitato EDP per i servizi sanitari e sociali è obbligatorio e sostituisce il parere del comitato di coordinamento EDP di cui all'articolo 8 della legge provinciale n. 33/1982 e della commissione di cui all'articolo 22 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2.

## Art. 15.

*Forniture straordinarie di protesi*

1. La Provincia autonoma di Bolzano assicura quali prestazioni sanitarie aggiuntive l'erogazione di forniture straordinarie di presidi ed ausili connessi alle invalidità riconosciute, non previste nel nomenclatore tariffario delle protesi, non riconducibili allo stesso e comunque legate ad effettive finalità funzionali e relazionali altrimenti non perseguibili.

2. I limiti e le modalità di erogazione sono stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

## Art. 16.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1992 le seguenti spese:

a) lire 3 milioni quale fabbisogno presunto per i compensi ai componenti il comitato di cui all'articolo 13;

b) lire 600 milioni per la fornitura straordinaria di protesi ai sensi dell'articolo 15.

2. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1, lettera a), si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 52290 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità.

3. Alla copertura dell'onere indicato al primo comma, lettera b), si provvede mediante riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa e dello stanziamento iscritto al capitolo 52110 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

## Art. 17.

*Variazioni al bilancio 1992*

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 29 luglio 1992

DURNWALDER

Visto: Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano: Uvzi.  
92R0800

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 3 0 0 4 8 0 9 2 \*

L. 1.200